

CONVENZIONE
per prestazioni di II° Lettura della mammografie
nell'ambito dello screening mammografico

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Sondrio (di seguito per brevità denominata Lega Tumori) con sede in Sondrio, Via IV Novembre n. 21, codice fiscale 93001110142, legalmente rappresentata dal Presidente, dott. Claudio Barbonetti

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario (di seguito brevemente denominata ASST Valtellina e Alto Lario), con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e partita I.V.A. 00988090148 - rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 26 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si impegna verso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario a fornire consulenza in materia di refertazione di esami radiodiagnostici, nello specifico garantendo la refertazione, ad esito di doppia lettura, di mammografie cliniche eseguite presso l'ASST Valtellina e Alto Lario nell'ambito della vigente campagna di screening.

ART. 2

Le mammografie cliniche effettuate presso l'ASST Valtellina e Alto Lario, indicativamente quantificate in n. 11.000 annue, sono messe a disposizione dal personale dirigente medico della Lega Tumori, per consentire di effettuare la refertazione mediante doppia lettura.

ART. 3

In corrispettivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione l'ASST Valtellina e Alto Lario verserà alla Lega Tumori un compenso determinato nella somma di € 6,20 (sei/20) onnicomprensivi per ciascuna refertazione.

ART. 4

Il corrispettivo della presente convenzione sarà liquidato e versato alla Lega Tumori con cadenza mensile al ricevimento di fattura emessa sulla base dell'elenco delle prestazioni effettuate nel mese precedente ed in conformità alla vigente norma sull'I.V.A..

ART. 5

Le prestazioni rese dovranno essere rendicontate dall'Ente richiedente a quello erogante, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui le stesse sono state rese.

ART. 6

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2018 al 31/12/2018**, e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Tale convenzione, nel periodo di valenza, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti mediante Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 7

La sottoscrizione della presente convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti del presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento di cui hanno preso visione sui relativi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei predetti Codici di Comportamento da parte dei contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

ART. 9

Le parti convengono che le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa, se dovute, sono a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni; detta imposta è a carico del beneficiario;
- registrazione solo in caso d'uso, a taxa fissa, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

(Dr. Claudio Barbonetti)

Per l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
